

rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qua-

lunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 — sezione 15)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 34.

(Contributo su pensioni
con importo elevato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

34. 1. (ex 32. 12.) Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia, Savarese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per il periodo di due anni sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e da qualsiasi altro ente, pubblica amministrazione, organismi istituzionali, casse professionali per quanto attiene pensioni,

comprese quelle indennitarie, di benemerita, complessivamente superiori a dieci volte il minimo pensionistico INPS è dovuto sulla parte eccedente fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, un contributo nella misura del 2 per cento. Sulla quota eccedente tale massimale il contributo dovuto è del 5 per cento. Entro sei mesi il Governo è impegnato a presentare una proposta in materia che superi il contributo di solidarietà prevedendo norme che impediscono il formarsi di trattamenti pensionistici superiori dieci volte il minimo INPS.

2. Gli importi di contributi di cui al comma 1 concorrono all'aumento dei minimi di pensione che vengono stabiliti nella misura del 5 per cento per l'anno 2000, e nella misura di un ulteriore 5 per cento per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

34. 2. (ex 32. 1.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, *con le seguenti:* Per l'anno 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza nazionale.

34. 25 (ex 32. 11) Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: tre *con la seguente:* 2001.

34. 5. (ex serie 77) Malavenda.

Seguono altri 2.460 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire la parola: tre *con la seguente:* 4.

34. 6. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni, *con le seguenti:* 81 anni e 50 settimane.

34. 3. (ex serie 76) Malavenda.

Seguono altri 1.688 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni, *con le seguenti:* 4 anni e 61 giorni.

34. 4. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, *con le parole:* a 60 milioni annui.

34. 7. (ex 32. 500 e 32. 509.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 *con la parola:* 59,1.

34. 9. (ex 32. 503.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 *con la parola:* 53,1.

34. 10. (ex 32. 505.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 *con la parola:* 55,01.

34. 11. (ex 32. 504.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 *con la seguente:* 52,50.

34. 12. (ex serie 78) Malavenda.

Seguono altri 7.102 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, rigo 9, sostituire la parola: 2 con la seguente: 25.

34. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: entro sessanta giorni.

34. 14. (ex 32. 501.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni, con le parole: 6 settimane.

34. 15. (ex 32. 502.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: due ore.

34. 16. (ex serie 79) Malavenda.

Seguono altri 1.080 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: milledue ore.

34. 17. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il contributo di cui al presente comma non è dovuto nel caso che i trattamenti pensionistici derivino dal computo esclusivo della effettiva contribuzione e della durata della medesima.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero dell'Ambiente:

2000: — 100 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

34. 18. (ex Tab. A. 135.) Marzano, Possa.

Sopprimere il comma 2.

34. 19. (ex 32. 506.) Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo istituito presso l'INPS per essere destinati al concorso degli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti modalità, condizioni e termini del predetto concorso, nonché dell'applicazione delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 564 del 1996, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

34. 20. (ex 32. 4.) Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato.

34. 21. (ex 32. 5.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

34. 22. (ex 32. 6.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS.

34. 23. (ex 32. 7.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed

il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS.

34. 24. (ex 32. 8.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 16)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 35.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che

sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

35. 4. (ex 33. 8.) Savarese.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

35. 1. (ex 33. 4.) Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a con le seguenti: ha la facoltà di.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

35. 5. (ex 33. 9.) Savarese.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: all'amministrazione dell'organo sino a: riversarle.

35. 6. (ex 33. 10.) Pampo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 marzo 1970 n. 300.

35. 7. (ex 33. 7.) Savarese.

Sopprimere il comma 2.

35. 3 (ex 33. 500.) Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I soggetti di cui al comma 1 che si trovino nella condizione di non aver ancora richiesto la contribuzione figurativa per i periodi pregressi potranno avvalersi di tale facoltà entro e non oltre il 31 marzo 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale

35. 8. (ex 33. 3.) Marengo, Iacobellis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono rinunciare all'utilizzazione del periodo di aspettativa ai fini pensionistici, dandone comunicazione all'ente previdenziale di appartenenza nonché all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina. In tal caso non sono tenuti a corrispondere all'ente previdenziale di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici relativi al periodo di aspettativa non utilizzato. Le amministrazioni del settore pubblico e le aziende private sono esonerate parimenti dal versamento ai rispettivi enti previdenziali delle quote a loro carico al predetto periodo.

35. 9 (ex 33. 2.). Liotta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai lavoratori non dipendenti, eletti o nominati nelle stesse funzioni di cui al comma 1, e che per tale ragione maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, l'indennità erogata per lo svolgimento delle medesime funzioni è ridotta del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. La medesima riduzione si applica ai lavoratori dipendenti che non sono collocati in aspettativa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica a partire dal 1° gennaio 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati all'articolo 36 della presente legge e ai membri del Governo nazionale, dei componenti italiani della Commissione Europea e dei componenti delle giunte regionali.

35. 2. (ex 33. 1.) Duca, Giacco.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 35.14
DEL GOVERNO.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 operanti nei territori individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o quella degli esercenti attività commerciale. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

0. 35. 14. 1 (ex 0.33.6.1). Bastianoni.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti al-

l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo come successivamente modificato e integrato che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

4. La disposizione di cui al comma 3, si applica anche ai periodi contributivi antecedenti il 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

35. 14 (ex 33.6 rin. 42.0.25). Governo.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 i cittadini italiani eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, compresi i soggetti di cui all'articolo 36 della presente legge, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio, ad una pensione o ad un incremento della pensione loro spettante, devono optare per il trattamento vitalizio o pensionistico derivante dal mandato ricoperto o dalla funzione pubblica svolta, o per la continuità del rapporto assicurativo con l'Ente previdenziale di provenienza.

35. 01. Duca, Gasperoni, Giacco.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;

2001: - 1.600;	2001: - 200;
2002: - 2.000.	2002: - 200.
Ministero delle finanze:	Ministero del commercio con l'estero:
2000: - 2.300;	2000: - 10;
2001: - 1.400;	2001: - 10;
2002: - 2.500.	2002: - 10.
Ministero della giustizia:	Ministero della sanità:
2000: - 100;	2000: - 100;
2001: - 100;	2001: - 100;
2002: - 100.	2002: - 100.
Ministero degli affari esteri:	Ministero dei beni e attività culturali:
2000: - 300;	2000: - 10;
2001: - 200;	2001: - 10;
2002: - 200.	2002: - 10.
Ministero della pubblica istruzione:	Ministero dell'ambiente:
2000: - 500;	2000: - 100;
2001: - 400;	2001: - 100;
2002: - 400.	2002: - 50.
Ministero dell'interno:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: - 150;	2000: - 100;
2001: - 150;	2001: - 100;
2002: - 150.	2002: - 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	
2000: - 250;	
2001: - 300;	
2002: - 300.	
Ministero della difesa:	
2000: - 50;	
2001: - 50;	
2002: - 50.	
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
2000: - 200;	

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinun-

zino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000

non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 - sezione 17)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 36.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: *a)* fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; *b)* nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano

attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Al comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis: La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto a coloro che dal 1° gennaio 2000 entreranno a far parte delle autorità e degli organismi dalla medesima individuati.

36. 2. (ex 34. 4.) Berselli.

Al comma 1, dopo le parole: dell'autorità o organismo aggiungere le seguenti: ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati.

36. 3. (ex 34. 3.) Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 2 gennaio.

36. 4. Malavenda.

Seguono altri 96 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 marzo.

36. 5. Malavenda.

(A.C. 6557 — sezione 18)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 37.

(Norma di trasparenza).

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonomia decisionale, dagli Organi costituzionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 2. (ex 35. 501.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS rende disponibili all'INPDAP i dati relativi alle prestazioni di cui al presente articolo erogate da tutti gli enti pubblici, nonché dalle regioni a statuto speciale.

37. 1. (ex 35. 1.) Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aggiungere le seguenti: nonché, su espressa richiesta degli assistiti.

37. 3. (ex 35. 500.) Malavenda.

(A.C. 6557 — sezione 19)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 38.

(Fondi speciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi

fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 300.000;

2001: - 300.000;

2002: - 300.000.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

38. 1. (ex Tab. C. 43.) Ricciotti.

Sopprimere il comma 1.

38. 2. (ex 36. 519.) Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

38. 3. (ex 36. 3.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.